

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Farra di Soligo.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Treviso per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 29 marzo e 5 aprile 1976 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona collinare del comune di Farra di Soligo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Farra di Soligo (Treviso);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del comune di Farra di Soligo, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché la zona collinare del comune di Farra di Soligo costituisce per la conformazione del terreno, la flora, l'ubicazione ed il tipo dei fabbricati un paesaggio del massimo interesse, del tutto identificabile con quelli immortalati nei dipinti del Giorgione e del Cima, nonché una cornice di particolare bellezza, che caratterizza il panorama della pianura antistante, il cosiddetto « Quartier del Piave », che si estende, sulla sinistra del fiume, da Vidor a Pieve di Soligo, con al centro i comuni di Moriago e Sernaglia, teatro della battaglia 1915-18; ritenuto inoltre che per una efficace ed adeguata protezione delle indicate bellezze naturali e panoramiche non basti tutelare la sola zona collinare, ma sia indispensabile proporre il vincolo d'insieme anche per la zona pedecollinare meridionale fino a 100 ml a sud della mezzeria della strada provinciale n. 32 «dei Colli di Soligo», ove sorgono i principali nuclei urbani del comune di Farra, che, come fino ad ora si sono mantenuti, costituiscono parte integrante del sovrastante complesso paesaggistico, ove il sorgere di edifici, non proporzionati ed intonati all'ambiente e inseriti negli spazi di belvedere verso le «rive», potrebbe provocare squilibri e danni irreparabili all'armonica concordanza e fusione fra espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Farra di Soligo (Treviso) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

ad est-nord ed ovest: il confine comunale con i territori dei comuni di Pieve di Soligo, Follina, Miane, Valdobbiadene e Vidor;

a sud: la linea corrente cento metri a valle della mezzeria della strada provinciale n. 32 «dei Colli di Soligo», dal confine col comune di Pieve di Soligo a quello di Vidor.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella Gazzetta Ufficiale insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Treviso.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto - Venezia, curerà che il comune di Farra di Soligo provveda all'affissione della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della Gazzetta Ufficiale con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della Gazzetta Ufficiale stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 16 maggio 1977

p. Il Ministro: SPITELLA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Treviso

Verbale n. 81

dell'adunanza tenutasi il giorno 29 marzo 1976 per trattare il seguente ordine del giorno:

"Proposta di vincolo della zona collinare del comune di Farra di Soligo".

(Omissis)

Il presidente, constatata la presenza di tutti i componenti la commissione, dichiara aperta la seduta e dà quindi la parola al soprintendente il quale espone come, nel prendere visione dei territori ed in particolare delle bellezze naturali delle provincie venete della sua giurisdizione, abbia notato che in alcune zone non ancora protette da vincolo, sono stati eseguiti lavori che possono compromettere irreparabilmente la loro bellezza.

Una di queste è la zona collinare di Farra di Soligo, in cui una nuova strada ne sfregia il prospetto verso la pianura, ed è per evitare che possano ripetersi simili errori che ha richiesto la convocazione della commissione per la proposta di vincolo.

(Omissis)

La discussione viene infine conclusa dal presidente, che, allo scopo di dare alla soprintendenza la possibilità di esaminare il piano di fabbricazione messo a disposizione dal sindaco, ed alla giunta comunale ed al nuovo sindaco di essere edotti sulla odierna discussione, propone il rinvio della seduta a lunedì 5 aprile alle ore 16 presso il municipio di Farra di Soligo in modo da ridiscutere la proposta dopo aver preso visione della zona da vincolare ed aver effettuato un sopralluogo ai vari centri pedecollinari.

(Omissis).

Verbale n. 82

dell'adunanza tenutasi il giorno 5 aprile 1976 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

"Proposta di vincolo della zona collinare del comune di Farra di Soligo".

La riunione ha inizio alle ore 16,15 presso il municipio di Farra.

(Omissis)

Qui alle ore 18,30 nella sala della giunta comunale viene proseguita la discussione iniziata otto giorni prima a Treviso e della quale il presidente riassume i termini illustrando in particolare le divergenze manifestatesi tra la sua proposta, conforme a quella già adottata in casi analoghi dalla commissione, e la volontà dell'ex sindaco sig. Dozza, decisamente contraria al vincolo dei centri abitati lungo la strada provinciale, già, a suo avviso, sufficientemente tutelati dal piano di fabbricazione.

Il neo sindaco sig. Citron riafferma il punto di vista del suo predecessore.

(Omissis)

La discussione, protrattasi per quasi un'ora, viene conclusa dal presidente, il quale, sulla base delle risultanze emerse nel corso della seduta, mette ai voti la seguente proposta di vincolo:

«La commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Treviso:

(Omissis)

Ai sensi dell'art. 1, comma terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, propone il vincolo di tutela per la zona collinare di Farra di Soligo segnata in giallo nell'allegata planimetria e così delimitata:

ad est-nord ed ovest: il confine comunale con i territori dei comuni di Pieve di Soligo, Follina, Miane, Valdobbiadene e Vidor;

a sud: la linea corrente cento metri a valle della mezzeria della strada provinciale n. 32 "dei Colli di Soligo", dal confine col comune di Pieve di Soligo a quello di Vidor».

Alla proposta così formulata danno voto favorevole il presidente, il soprintendente arch. Mola, il dott. Gregorj e il professor Coletti.

Il sindaco di Farra e l'arch. Masobello danno invece voto contrario, il primo perché vorrebbe il vincolo limitato alla sola zona collinare ed il secondo perché convinto dell'inutilità di qualsiasi vincolo, così come amministrato ai sensi della legge n. 1497 del 1939.

Il rappresentante dell'ente provinciale per il turismo dichiara infine di astenersi.

L'esito della votazione si riassume così in quattro voti favorevoli, due contrari ed una astensione, per cui la proposta risulta approvata a maggioranza.

(Omissis).

(6556)